

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BORTOLOTTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pistoiese SpA) E DELLA SOCIETA' AC PISTOIESE SpA (nota n. 1475/037pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Roberto Bortolotti, nella qualità di Amministratore Unico della Società AC Pistoiese Spa, nonché la Società AC Pistoiese Spa, contestando al primo la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 8, comma 15, CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il fatto ascritto al proprio Legale Rappresentante.

Era accaduto che il Collegio Arbitrale presso la LCP, con decisione assunta il 19 giugno 2009, aveva fatto obbligo alla Società AC Pistoiese Spa di corrispondere al tesserato Miggiano Roberto la somma di € 5.032,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese legali, spese ed onorari del Collegio; che la decisione era stata comunicata il 30 giugno 2009 alla Società obbligata; che quest'ultima non aveva adempiuto nel termine di giorni trenta da tale comunicazione.

Alla riunione di discussione del deferimento fissata da questa Commissione il 5 novembre 2009, i deferiti sono comparsi a mezzo del proprio difensore ed hanno contestato la sussistenza delle violazioni loro ascritte, deducendo che in data 21 luglio 2009 la Lega Pro aveva trasmesso al Miggiano Roberto la somma di € 9.531,02 pari agli emolumenti spettanti al creditore dei mesi da gennaio ad aprile 2009 più gli interessi sulle prime tre mensilità, di talché la decisione del Collegio Arbitrale era stata adempiuta correttamente. Hanno depositato copia fotostatica della lettera di trasmissione dell'assegno recante la data di cui sopra, nonché del titolo stesso, consistente nell'assegno circolare Banca della Campania 10 luglio 2009 N°. 5252107184 di € 9.531,02 all'ordine Miggiano Roberto.

La Procura Federale, eccependo di non essere a conoscenza del fatto, ha insistito nell'accoglimento del deferimento ed ha chiesto comminarsi al Bortolotti l'inibizione di mesi 1(uno) ed alla Società l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Questa Commissione, con ordinanza di pari data, letta alle parti, ha deliberato di trasmettere alla Segreteria generale Lega Pro la documentazione depositata dai deferiti ai fini della conferma di autenticità della stessa e dell'effettiva spedizione al Miggiano, all'uopo fissando la riunione odierna per la nuova comparizione delle parti e per la decisione.

La Lega Pro, con lettera del 19 novembre 2009, ha confermato entrambe le circostanze dell'avvenuta spedizione al Miggiano in data 21 luglio 2009 dell'assegno sopra descritto, in uno con la lettera d'accompagnamento datata 20 luglio 2009.

La Procura Federale, vista la documentazione acquisita, dichiara di rinunciare al Deferimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, preso atto della rinuncia della Procura Federale, dichiara di non doversi procedere.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dal Prof. Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Maurizio Borgo, dall'Avv. Antonio Valori, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (quale Presidente della Soc. USD Siracusa Srl), SEBASTIANO GALIZIA (quale Segretario della Soc. USD Siracusa Srl) E DELLA SOCIETA' USD SIRACUSA Srl (nota n. 2081/1242pf08-09/GR/mg del 22.10.2009).

Con provvedimento del 22.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- i Sig.ri Luigi Salvoldi e Sebastiano Galizia, rispettivamente Presidente e Segretario dell'USD Siracusa Srl, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS vigente, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo rifiutato la dovuta collaborazione nei confronti dell'organo inquirente incaricato, rendendo così più difficoltosa e impedendo di fatto ogni ulteriore e possibile approfondimento dell'attività di indagine svolta;
- la Società USD Siracusa Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, in riferimento alle violazioni ascritte rispettivamente al proprio Presidente e al proprio Segretario.

All'odierna riunione, i Sig.ri Luigi Salvoldi e Sebastiano Galizia e la Società USD Siracusa Srl, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS.

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Luigi Salvoldi, Sebastiano Galizia e la Società USD Siracusa Srl hanno proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione, ai sensi dell' art. 23, CGS, [pena base per il Sig. Luigi Salvoldi: sanzione dell'inibizione di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS, a giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Sebastiano Galizia: sanzione dell'inibizione di giorni 36 (trentasei), diminuita ai sensi dell' art. 23, a giorni 24 (ventiquattro); pena base: per la Società USD

Siracusa Srl: sanzione dell'ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) diminuita ai sensi dell' art. 23, a € 500,00 (Euro cinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Inibizione di giorni 10 (dieci) per il Sig. Luigi Salvoldi;
 - Inibizione di giorni 24 (ventiquattro) per il Sig. Sebastiano Galizia;
 - ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società USD Siracusa Srl;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI STEFANO ANTONELLI (Agente sospeso dal relativo Albo) (nota n. 2352/1333pf08-09/SP/blp del 4.11.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 04.11.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Antonelli Stefano, Agente sospeso dal relativo albo e collaboratore della Società Udinese Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 5, commi 1 e 4, CGS, per avere espresso nella tesi conclusiva del corso per Direttori Sportivi - tenutosi a Coverciano nel periodo febbraio - aprile 2009, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare degli Organi di Giustizia Federale, dell'A.DI.SE. e del suo Presidente, nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso.

Nell'atto di deferimento – scaturito da una segnalazione del Presidente dell'A.DI.SE, Sig. Carlo Regalia, veniva evidenziato che in sede di indagini erano stati ascoltati:

- l'odierno incolpato, il quale aveva precisato che nel proprio elaborato aveva inteso riferirsi non alla Giustizia Sportiva in Generale, ma solamente ad alcune persone collegate al Sig. Luciano Moggi che svolgevano funzioni nell'ambito della stessa Giustizia Sportiva, nonché all'A.DI.SE. che sarebbe stata “orchestrata” dal medesimo Sig. Moggi, nonché
- il Dott. Paolo Piani, Segretario del Settore Tecnico e responsabile dell'organizzazione del predetto Corso per Direttori Sportivi, il quale aveva riferito che la predetta tesi era stata discussa innanzi alla Commissione composta dal medesimo Dott. Piani, dal Prof. Felice Accame e dal Vice-Presidente dell'A.DI.SE, Sig. Claudio Garzelli, e che una copia dell'elaborato era stata consegnata all'A.DI.SE. ed un'altra sarebbe stata collocata nella biblioteca del Centro Tecnico e quindi sarebbe divenuta di libera consultazione.

Il deferito, nei termini assegnati, faceva pervenire, a mezzo del proprio difensore, una memoria difensiva a mezzo della quale chiedeva in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati, ed in subordine l'applicazione delle sanzioni minime, osservando che i giudizi contenuti nella tesi nascevano dalle vicende che avevano visto coinvolto il deferito sia in sede penale, in conseguenza della sua denuncia nei confronti del Sig. Luciano Moggi e del relativo sistema operativo della GEA, sia in sede di giustizia sportiva, ove era stato oggetto di alcuni esposti del Sig. Carlo Regalia.

- gli stessi giudizi erano comunque mere espressioni del legittimo diritto di critica verso l'operato di alcuni soggetti e della libertà di manifestazione del pensiero, che non avevano leso la reputazione di alcuna Istituzione Federale e/o di alcun organo di Giustizia Federale, - in ogni caso gli stessi giudizi erano contenuti in uno scritto non destinato alla diffusione al pubblico, bensì riservato unicamente ad organi e soggetti appartenenti al Corso di Direttore Sportivo.

All'odierna riunione, il Sig. Stefano Antonelli, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS.

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Stefano Antonelli ha proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione, ai sensi dell' art. 23, CGS, [pena base per il Sig. Stefano Antonelli: giorni 7 (sette) di inibizione ed € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a giorni 5 (cinque) di inibizione ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e quella dell'inibizione di giorni 5 (cinque), al Sig. Stefano Antonelli.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma l'11 dicembre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete